



Data 30/10/2020 Protocollo N° 0463500 Class: 1.800.25.1 Fasc.

Allegati N° 1 per tot.pag. 4

Oggetto: Convenzione per la realizzazione di un bando a supporto delle piccole e medie imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi per l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e strumenti di prevenzione. Deliberazione della Giunta Regionale n. 588 del 14 maggio 2019 e Legge Regionale 28 maggio 2020, n. 21.

Trasmissione convenzione repertoriata n. 37600.

Trasmissione per mezzo di PEC

Spett.le  
Unioncamere del Veneto

[unioncamereveneto@pec.it](mailto:unioncamereveneto@pec.it)

Si comunica che la convenzione in oggetto tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, sottoscritta con firma digitale nelle date 11 settembre 2020 e 15 settembre 2020 ed allegata alla presente, è stata repertoriata con il numero 37600.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
Dott.ssa Adanella Peron  
(firmato digitalmente)

Il referente  
Dott. Marco Geron  
Tel. 0412795847  
E mail: [marco.geron@regione.veneto.it](mailto:marco.geron@regione.veneto.it) |

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PERON ADANELLA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo economico  
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi  
**Unità Organizzativa Industria e Artigianato**  
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251-4270 – Fax 041/2794253  
[industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it](mailto:industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it)

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN BANDO A SUPPORTO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI SETTORI INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E SERVIZI PER L'ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E STRUMENTI DI PREVENZIONE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 588 DEL 14 MAGGIO 2019 E LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2020, N. 21.**

**TRA**

La Regione del Veneto (di seguito "Regione"), C.F. 80007580279, rappresentata dall'Avv. Giorgia Vidotti, nata a Venezia il 23 aprile 1967, la quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in 30100 Venezia - Dorsoduro 3901, nella sua qualità di Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, come da deliberazione della Giunta regionale n. 1178 dell'11 agosto 2020;

**E**

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito "Unioncamere"), C.F. 80009100274, rappresentata dal Dott. Roberto Crosta, nato a Piove di Sacco il 4 ottobre 1969, il quale interviene al presente atto in nome e per conto di Unioncamere, con sede in 30175 Venezia - Marghera, Via delle Industrie 19/D, in qualità di Rappresentante Legale;

**PREMESSO CHE**

- a) la deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019 ha approvato l'Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto per la competitività e lo sviluppo del sistema economico veneto;
- b) la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21, ha disposto una serie di misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19, cui è seguita l'adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 8/INF del 4 giugno 2020, la quale individua un insieme di iniziative anti-cicliche per il sostegno al sistema economico veneto, altrimenti definite "ORA VENETO";
- c) l'art. 11 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020", come modificato dall'art. 3 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21, dispone che le risorse di cui al comma 2 del medesimo articolo possano essere destinate anche al finanziamento o al cofinanziamento di contributi in conto capitale finalizzati al sostegno delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia COVID-19, da attuarsi anche attraverso idonee forme di collaborazione con il sistema camerale;
- d) Unioncamere ha inviato alla Regione, con nota in data 12 giugno 2020, prot. n. 232067, una "Proposta per il sostegno economico alle imprese venete per l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale (DPI)";
- e) con deliberazione della Giunta regionale n. 1178 dell'11 agosto 2020, è stata approvata la realizzazione di un'azione congiunta, tra Regione e Sistema camerale coordinato da Unioncamere, da tradursi in un bando a supporto delle piccole e medie imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi che hanno dovuto sostenere dei costi per

- l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e strumenti di prevenzione in seguito all'epidemia di Covid-19;
- f) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

### **CONSIDERATO**

- a) che l'attività per la quale Unioncamere chiede il cofinanziamento regionale appare corrispondente alle finalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019 e dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21;
- b) che la collaborazione tra Regione e Unioncamere, in conformità alle rispettive finalità istituzionali e nell'espletamento delle attività di cui sopra, può assicurare un uso più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e il raggiungimento di migliori e maggiori risultati;

ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Contenuto**

1. La Regione conviene con Unioncamere la realizzazione di un bando a supporto delle piccole e medie imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi che hanno dovuto sostenere dei costi per l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e strumenti di prevenzione in seguito all'epidemia di Covid-19. Il bando disporrà di una dotazione finanziaria pari a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), dei quali euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) messi a disposizione dalla Regione e euro 1.000.000,00 (unmilione/00) da Unioncamere, mediante le disponibilità delle cinque Camere di commercio regionali, le quali parteciperanno ognuna per una quota pari ad euro 200.000,00. La quota di cofinanziamento regionale sarà destinata esclusivamente all'erogazione di contributi a copertura di spese di investimento.

#### **Articolo 2 – Modalità di attuazione**

1. Potranno partecipare al bando esclusivamente le piccole e medie imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi che hanno dovuto sostenere dei costi per l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e strumenti di prevenzione in seguito all'epidemia di Covid-19.
2. Le domande di cui al citato bando saranno presentate da parte delle imprese a Unioncamere e sottoposte alla verifica istruttoria dei requisiti di ammissibilità da parte degli Uffici dell'Ente.
3. Le risultanze del bando e la graduatoria dei beneficiari saranno pubblicate sul sito istituzionale di Unioncamere. La liquidazione ai beneficiari del contributo concesso avverrà nei termini previsti dal bando direttamente da parte di Unioncamere.
4. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente convenzione, Unioncamere

assume piena e totale responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate ai fini della realizzazione del bando e, a tal fine, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, altre professionalità di supporto individuate con le modalità e procedure previste dall'ordinamento giuridico in materia. Il personale e le professionalità incaricate dell'attuazione del presente accordo potranno avere accesso agli uffici delle parti contraenti, nel rispetto della riservatezza di tutti i dati e delle informazioni acquisite, allo scopo di garantire l'espletamento delle finalità connesse alla realizzazione della presente convenzione. La Regione e il suo personale sono esenti da ogni responsabilità a seguito dell'attuazione della presente convenzione.

5. Unioncamere si impegna ad utilizzare il cofinanziamento regionale esclusivamente per la copertura di spese configurabili come investimenti (quali ad es. dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; attrezzature per la sanificazione e igienizzazione dei locali; etc.). I fondi camerali saranno rivolti alle imprese delle aree provinciali di competenza di ciascuna camera a copertura delle spese di natura corrente (mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; etc.). L'entità del contributo, da erogare in regime de minimis, sarà pari all'80% della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo di euro 4.000,00.

### **Articolo 3 – Modalità di pagamento**

1. La Regione trasferirà ad Unioncamere la somma complessiva di euro 2.000.000,00 secondo il seguente cronoprogramma:
  - 70% alla conclusione della fase di presentazione delle domande, previa comunicazione da parte di Unioncamere dell'ammontare dei contributi richiesti;
  - 30% al momento della definizione della graduatoria di ammissione a contributo.
2. Eventuali economie sulla quota regionale saranno rimborsate alla Regione a conclusione delle attività previste, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

### **Articolo 4 – Termine per la rendicontazione**

1. Entro il termine del 31 dicembre 2021, Unioncamere deve presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta e rendicontare i contributi effettivamente erogati. Unioncamere si impegna a conservare la documentazione originale probatoria dei contributi erogati nei propri archivi per almeno cinque anni successivi alla data di presentazione della relazione finale delle attività svolte, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica. Unioncamere si impegna, altresì, a dare adeguata pubblicità al cofinanziamento regionale.

### **Articolo 5 – Composizione delle controversie**

1. Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso dovesse nascere controversia dall'esecuzione del presente accordo, è competente a decidere il Foro di Venezia.

#### **Articolo 6 – Durata e registrazione**

1. La presente Convenzione sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2021, salvo eventuale e motivata proroga che dovesse risultare necessaria al fine del completamento delle attività connesse all'erogazione dei contributi previsti dal bando.
2. La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico di Unioncamere.

#### **Articolo 7 – Riservatezza dei dati**

1. Unioncamere si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze sulle attività oggetto della presente convenzione. Unioncamere non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione.

#### **Articolo 8 – Privacy**

1. Unioncamere si impegna ad assumere in proprio la titolarità del trattamento in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

#### **Articoli 9 - Modalità di sottoscrizione**

1. La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia, il .....

Per l'Unione Regionale delle  
Camere di Commercio del Veneto  
(firma digitale)

Per la Regione del Veneto  
(firma digitale)